

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Ai sensi della delibera 266/2014/R/com dell'Autorità per l'energia in attuazione del d.lgs. 21/14 di recepimento della direttiva 2011/83/UE, che integra e modifica alcune previsioni del *Codice di consumo* sui diritti dei consumatori, i clienti domestici che stipulano un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e/o di gas potranno beneficiare di maggiori tutele, in particolare avranno 14 giorni per esercitare il *diritto di ripensamento* per recedere senza oneri dal contratto, e potranno chiedere di accelerare il cambio di fornitore rinunciando al periodo di ripensamento.

Le novità riguardano tutti i contratti, anche quelli conclusi a distanza - ad esempio al telefono o su internet o fuori dei locali commerciali - e vanno a modificare in parte il *Codice di condotta commerciale* dell'Autorità, ma anche alcuni provvedimenti di regolazione, come quelli sull'accesso ai servizi di distribuzione, sul diritto di recesso, sul cambio di fornitore e sui contratti non richiesti. Per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali, il venditore dovrà fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole che consenta al consumatore di conservare le informazioni (come ad esempio una mail); per i contratti a distanza il venditore dovrà dare al cliente la conferma del contratto (su mezzo durevole) prima che la fornitura inizi.